

Repubblica Italiana



## COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

### DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE COPIA

**n. 37 del 30-05-2019**

**OGGETTO:** OTTEMPERANZA SENTENZA TAR MOLISE N. 642/2018 DEL 24 OTTOBRE 2018 ED IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE MOLISE N. 1315 DEL 28 MARZO 2019 – INCARICO LEGALE.

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *trenta* del mese di *Maggio* con inizio alle ore 17:00 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	CARANCI CARLA	SINDACO	Presente
2	NAPOLETANO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
3	TOFINI MARCO	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. SASSO MAURIZIO

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**VISTA** la sentenza n. 642/2018 emessa in data 24 ottobre 2018 dal T.A.R. Molise;

**VISTA** la nota prot. n. 43505 del 5 aprile 2019 con la quale è stata notificata al Comune di Castelpizzuto la determinazione dirigenziale n. 1315 del 28 marzo 2019 avente ad oggetto: *"Co-uso delle sorgenti S1, S2 ed S3 in località Folgara/Casale del Comune di Castelpizzuto in esecuzione della sentenza del TAR Molise n. 642/2018: A) concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso consumo umano dalla sorgente denominata S2" in favore della ditta Comune di Castelpizzuto, con sede legale in Via Roma n. 27. B) concessione provvisoria e subordinata per lo sfruttamento delle sorgenti di acque minerali naturali sgorganti dalle fonti S1 e S2 site in località Folgara/Casale nel Comune di Castelpizzuto (IS) richiesta dalla società Santa Croce SRL – Roma"*.

**Ritenuto** tale provvedimento amministrativo lesivo degli interessi del Comune di Castelpizzuto e comunque non rispondente a quanto stabilito in sentenza;

**Ritenuto** pertanto di dover proporre ricorso innanzi al TAR Molise al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e dell'intera comunità;

**RICHIAMATO** l'articolo 17 comma 1 lettera d) del D.Lgs.18 aprile2016, n.50 che testualmente prevede: *Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:*

.....

*d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*

*3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

*4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

...”

**CONSIDERATO CHE:**

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: *“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”*;
- secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 *“possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa”*;

**PRESO ATTO** che detta disposizione normativa, qualifica espressamente l'incarico di rappresentanza processuale dell'ente come appalto di servizi, comunque escluso dall'integrale applicabilità della disciplina del codice dei contratti (D.Lgs.n.50/2016);

**ATTESO** che l'articolo 4 dello stesso codice dei contratti, contempla comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. La disposizione in esame prevede espressamente che: *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”*;

**TENUTO CONTO** che l'Avv. Salvatore di Pardo ed Avv. Anna Pangia, con studio in Campobasso, hanno difeso gli interessi dell'Ente nel complesso contenzioso tra il Comune di Castelpizzuto e la società di imbottigliamento di acqua minerale;

**VISTO** il preventivo di spesa presentato dai citati legali, disponibile agli atti, di € 3.264,00 oltre IVA e cap;

**CONSTATATA** la congruità del citato preventivo, essendo i parametri coerenti con quelli previsti dal DM n. 55/2014;

**ATTESO** che l'impegno di spesa verrà assunto a valere sul corrente bilancio di previsione 2019-2020,

**ASSUNTO** il parere di regolarità tecnica e contabile dell'atto,

ad unanimità di voti

delibera

- Di conferire incarico all'avv. Salvatore Di Pardo ed Avv. Anna Pangia, con studio in Campobasso, al fine di proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise per l'ottemperanza della sentenza n. 642/2018 del 24 ottobre 2018 e per impugnare la determinazione dirigenziale della regione Molise n. 1315 del 28 marzo 2019 avente ad oggetto: *"Co-uso delle sorgenti S1, S2 ed S3 in località Folgara/Casale del Comune di Castelpizzuto in esecuzione della sentenza del TAR Molise n. 642/2018: A) concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso consumo umano dalla sorgente denominata S2" in favore della ditta Comune di Castelpizzuto, con sede legale in Via Roma n. 27. B) concessione provvisoria e subordinata per lo sfruttamento delle sorgenti di acque minerali naturali sgorganti dalle fonti S1 e S2 site in località Folgara/Casale nel Comune di Castelpizzuto (IS) richiesta dalla società Santa Croce SRL – Roma"*.
- Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del relativo mandato;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 il conferimento degli incarichi legali esula dall'applicazione del codice dei contratti;
- Di dare atto che il conferimento dell'incarico agli Avvocati Salvatore Di Pardo ed Anna Pangia avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa depositato agli atti dell'Ufficio Finanziario;
- Di imputare, per il compenso ai professionisti, la somma di € 1.300,00 oltre IVA e CAP sul corrente bilancio di previsione 2019 e la rimanente somma di € 1.964,00 oltre IVA e cap sul bilancio di previsione 2020;
- Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'espletamento di tutti gli atti consequenziali per dare attuazione al presente provvedimento, compresa l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- Di conferire al presente atto anche valore contrattuale con i professionisti incaricati mediante sottoscrizione per accettazione da parte dei medesimi di una copia della presente deliberazione;
- Di rendere il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

---

**Parere di regolarità contabile:**

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO  
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

---

**Parere di regolarità tecnica:**

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE  
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.TO CARLA CARANCI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO MAURIZIO SASSO

---

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-05-2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO MAURIZIO SASSO

|| - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-05-2019 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 03-06-2019 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 03-06-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO Bucci Domenica

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Castelpizzuto, 03-06-2019

**IL RESPONSABILE**  
Bucci Domenica